

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6325 del 24/12/2020
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 e s.m.i. S.n.c - FGS di Guidi Fernando & C. Attività di autodemolizione in comune di Comacchio (FE) loc. San Giuseppe. Rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 82840/2010, volturato e rettificato con atto della Provincia di Ferrara n. 104103/2011, modificato con atto della Provincia di Ferrara n. 1245/2015 e con atto Arpae DET-AMB-2020-1768 del 20/04/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6529 del 24/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 15373/2020

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 e smi – S.n.c. - FGS di Guidi Fernando & C. Attività di autodemolizione in comune di Comacchio (FE) loc. San Giuseppe. Rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 82840/2010, volturato e rettificato con atto della Provincia di Ferrara n. 104103/2011, modificato con atto della Provincia di Ferrara n. 1245/2015 e con atto Arpae DET-AMB-2020-1768 del 20/04/2020.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 9/06/2020, assunta al PG/2020/82865, presentata dalla società FGS snc di Guidi Fernando & C., con sede legale ed impianto in via Romea Vecchia scn, in comune di Comacchio loc. San Giuseppe (FE), per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara, n. 82840/2010, volturato con atto della Provincia di Ferrara n. 104103/2011, modificato con atto della Provincia di Ferrara n. 1245/2015 e con atto Arpae DET-AMB-2020-1768 del 20/04/2020.

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- n. 82840/2010 di autorizzazione unica per attività di autodemolizione in comune di Comacchio (FE) con scadenza al 30/09/2020;
- n. 104103/2011 di rettifica e voltura dell'autorizzazione alla società in oggetto;
- n. 1245/2015 di modifica dell'autorizzazione per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

Richiamato l'atto Arpae DET-AMB-2020-1768 del 20/04/2020, con il quale si è adeguato lo scarico delle acque reflue di dilavamento, che confluiscono in pubblica fognatura gestita da Cadf spa, previo trattamento in continuo delle stesse, e si è disposta la chiusura dello scarico delle acque di seconda pioggia nel fosso poderale;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di questo Servizio PG/2020/85813 del 15/06/2020, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Preso atto che l'istanza era stata presentata quale rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Preso atto che la ditta risulta autorizzata ad attività di autodemolizione per un quantitativo annuale pari a 5 tonnellate (senza specifica del quantitativo istantaneo), a messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi per un quantitativo istantaneo pari a 1.020 tonnellate (senza specifica del quantitativo annuale), ad operazioni R4 (triturazione e presso-cesoitura) di rifiuti metallici, ed operazioni R13 ed R12 (pressatura e cesoitura) per un quantitativo totale di 8.000 tonn/annue e 3.000 tonn istantanee, ad operazioni di recupero R3 (selezione) di rifiuti riciclabili per un quantitativo annuale pari 30.000 tonn. ed istantaneo pari a 220 tonn;

Preso atto che con nota inviata via pec assunta al PG/2020/94558 del 1/07/2020 la società ha richiesto che in autorizzazione fosse inserito il codice EER 120199 - *rifiuti di ferro, acciaio e ghisa limitatamente ai cascami di lavorazione*;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 7/08/2020, inviato via pec alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2020/115222 del 10/08/2020, in cui si chiedevano integrazioni relative alla matrice Rifiuti, chiarimenti richiesti nella relazione tecnica di Arpae S.T. PG/2020/101528 del 15/07/2020, e chiarimenti richiesti dai Vigili del Fuoco relativamente ai titoli di prevenzione incendi;

Dato atto che dal 10/08/2020 venivano sospesi i tempi del procedimento;

Preso atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 7/08/2020:

- la ditta ha precisato che il codice EER 120199 richiesto è relativo a scarti di lavorazione provenienti dallo stabilimento di Ravenna della società Marcegaglia, che utilizza tale codice e che la ditta FGS intende recuperare;
- la ditta ha chiesto ed ottenuto una proroga della scadenza dell'autorizzazione al 31/12/2020, al fine di concludere il procedimento di rinnovo;

Richiamato l'atto DET-AMB-2020-3753 del 11/08/2020, di modifica della scadenza dell'autorizzazione al 31/12/2020;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2020/134377 del 18/09/2020;

Dato atto che dal 18/09/2020 venivano ripresi i tempi del procedimento;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 22/10/2020, inviato via pec alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con PG/2020/153768 del 26/10/2020, con il quale si richiedevano alla società ulteriori integrazioni relative alla matrice rifiuti, in particolare ai settori di stoccaggio degli stessi, metodi di stoccaggio e relativi quantitativi, con aggiornamento della planimetria, nonché di rispondere a quanto richiesto dal Vigili del Fuoco, non ritenendo esaustive quelle inviate;

Dato atto che nella Conferenza del 22/10/2020, in merito al D.Lgs. 119/2020, di modifica del D.Lgs. 209/2003, che ha introdotto alcune novità per gli impianti di autodemolizione, la società ha dichiarato di disporre di pesa, e che segue modalità operative in linea con la nuova normativa;

Vista la documentazione prodotta dalla società, richiesta con verbale della Conferenza dei Servizi del 22/10/2020, assunta al PG/2020/158461 del 3/11/2020;

Preso atto che con le integrazioni di cui sopra la società ha specificato che la superficie utilizzata per l'attività di autodemolizione è pari a 204 mq, e i quantitativo di veicoli fuori uso (EER 160104*) da autorizzare sono pari a 5 tonnellate/istantanee e 200 tonnellate / anno, contrariamente a quanto attualmente autorizzato, ossia superficie 500 mq e quantità di veicoli fuori uso da trattare pari a 5 tonnellate;

Vista il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2020/168165 del 19/11/2020, in cui si comunica che l'attività di autodemolizione non è soggetta ai titoli di prevenzione incendi, in quanto è stato accertato, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'impianto, che l'area lavorazione e deposito dei veicoli fuori uso, ricavata all'interno dell'attività principale di recupero di rifiuti non pericolosi, risulta inferiore a 3.000 mq;

Dato atto che la società è in possesso di autorizzazione ai fini antincendio relativamente alle attività 34.B e 13.A dell'all.I del DPR 151/2011 (deposito di carta e distributori rimovibili di gasolio);

Vista la nota della ditta, assunta al PG/2020/183809 del 17/12/2020, di trasmissione della Certificazione prevista dal Regolamento UE n. 333/2011 per il recupero di rifiuti metallici di ferro, acciaio e alluminio, ottenuta in data 9/12/2020;

Vista la nota della ditta, assunta al Pg n. 187100 del 23.12.2020, con la quale veniva trasmessa la planimetria in sostituzione a quella precedentemente inviata, con le correzioni della tavola relativa al settore 3bis con l'indicazione delle operazioni corrette (R12-R13), al settore 2 con l'indicazione dei settori 4 A e 4 B cerchiati, all'area 9 adibita alla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e all'area adibita al deposito delle materiali che cessano la qualifica di rifiuti;

Preso atto che :

- nella planimetria trasmessa dalla ditta viene indicato il quantitativo di **200 tonnellate** relativo alle operazioni di messa in riserva dei veicoli fuori uso bonificati di cui al EER 160106, che devono essere effettuate nell'area 5, contrariamente a quanto attualmente autorizzato pari a 800 tonnellate;
- nella planimetria trasmessa dalla ditta viene indicato il quantitativo di **1.200 tonnellate** relativo alle operazioni messa in riserva del ferro cesoiato di cui al EER 170405, che devono essere effettuate nell'area 4, contrariamente a quanto attualmente autorizzato pari **1.500 tonnellate**;

- per quanto riguarda i rifiuti di cui al EER 150106, 191210 e 191212, sottoposti alle attività di selezione con nastro trasportatore, l'operazione consentita è esclusivamente R12, trattandosi di cernita per il recupero di rifiuti metallici da sottoporre successivamente al recupero di rottami nelle proprie linee autorizzate;
- nella documentazione integrativa, trasmessa con nota assunta al PG/2020/158461 del 3/11/2020, la ditta ha indicato come quantitativo istantaneo ed annuale di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva nell'area 9 rispettivamente 240 tonnellate/istantanee e 520 tonnellate/anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, pertanto il presente atto ricomprende altresì l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento di cui alla Parte III del D.lgs 152/2006, in pubblica fognatura;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo, con inserimento del EER 120199 e con le modifiche illustrate in premessa, dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* di Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società, assunta al PG/2020/187059 del 23/12/2020, e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01200386776354 del 21/12/2020, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la società S.R.L. - FGS di Guidi Fernando & C., nella persona del legale rappresentante

protempore, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio, via Romea Vecchia scn, loc. San Giuseppe, CF 00813760386:

1. All'esercizio di attività di autodemolizione

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e smi, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di autodemolizione, avente dimensioni pari a **mq 204** al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 L'area autorizzata è quella rappresentata nell'Allegato "A", unito al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- 1.4 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
*EER 160104 * veicoli fuori uso*
- 1.5 Il **quantitativo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 non dovrà superare le **200 tonnellate/anno;**
- 1.6 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 precedente non dovrà superare le **5 tonnellate;**
- 1.7 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di cui al punto 1.5, dovranno essere stoccati e gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis, del D.lgs 152/2006 e smi nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 1.8 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.9 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dall'ingresso presso l'impianto, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.10 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito

- contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 1.11 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.12 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e smi e precisamente:
- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 1.13 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e smi e precisamente:
- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo

di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

- 1.14 Per lo stoccaggio del **veicolo messo in sicurezza** e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;
- 1.15 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area, individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.16 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.17 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.18 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.19 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo

recupero;

- 1.21 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.22 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.23 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.24 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.25 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2003 e smi;
- 1.26 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 e smi "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
 - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

2. ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13 E SELEZIONE R12, DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERITI DA TERZI.

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nelle aree indicate con i numeri 3 e 3bis nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante, sotto la voce Allegato A, ed alle seguenti prescrizioni:

2.1 I rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e selezione (R12) devono essere costituiti esclusivamente da seguenti codici EER:

150106 imballaggi in materiali misti (anche da raccolta multimateriale)

191210 rifiuti combustibili (misto carta e plastica non riutilizzabili per pezzatura nel recupero energetico);

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*;

2.2 Il **quantitativo massimo annuale** di rifiuti di cui al punto precedente, che potrà essere sottoposto alle operazioni di selezione, non dovrà superare le **30.000 tonnellate**;

2.3 il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva di cui al punto 2.1 precedente non dovrà essere superiore alle **220 tonnellate**;

3. ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13, TRATTAMENTO R12 E RECUPERO R4, COSTITUITO DA PRESSOCESOIATURA E/O TRITURAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERITI DA TERZI

L'esercizio delle attività di recupero dei materiali metallici dovrà essere effettuata nelle aree, indicati nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ed alle seguenti prescrizioni:

3.1 potranno essere sottoposte alle operazioni di messa in riserva R13, cernita e selezione

R12 e/o recupero R4, i seguenti rifiuti di cui al EER:

020110 rifiuti metallici

150104 imballaggi metallici;

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170403 piombo

170404 zinco

170405 ferro e acciaio

170 406 stagno

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

160116 serbatoi per gas liquido

160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160215 *

191001 rifiuti di ferro ed acciaio

191002 rifiuti di metalli non ferrosi

191202 metalli ferrosi;

191203 metalli non ferrosi;

200140 metallo

120199 rifiuti non specificati altrimenti

3.2 la **potenzialità giornaliera** dell'impianto di **triturazione** non dovrà superare le **40 tonnellate**;

3.3 la **potenzialità giornaliera** dell'impianto di **presso-cesoatura** non dovrà superare le **80 tonnellate**;

3.4 nell'area indicata con il numero 4, nella planimetria unita al presente atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "A", potranno essere stoccati in messa in riserva (R13) i materiali provenienti dalle attività di triturazione e/o pressocesoatura di cui al EER 170405 per un quantitativo massimo istantaneo non superiore a **1.200 tonnellate**;

3.5 il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti in messa in riserva prima delle operazioni di cui al punto 3.1 precedente non potrà essere complessivamente superiore a **800 tonnellate**;

3.6 il **quantitativo massimo annuale** dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di cui al punto 3.1 precedente non potrà essere superiore le **3.000 tonnellate**;

3.7 **I rottami di ferro, acciaio ed alluminio di cui al punto 3.1 precedente**, sottoposti alle operazioni di recupero R4, potranno cessare la qualifica di rifiuto alle condizioni di seguito riportate:

- i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE333/11;
- la ditta deve essere in possesso del certificato, rilasciato da Ente accreditato, relativo al sistema di gestione qualità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del Reg. UE 333/2011, e rinnovato alla scadenza;
- la Società dovrà rendere, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità, in base al modello previsto rispettivamente in allegato III al Reg. UE 333/2011;
- la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- la dichiarazione di conformità potrà essere resa anche in formato elettronico;

Qualora non venissero rispettate le condizioni previste dai regolamenti UE richiamati sopra e i certificati in possesso alla ditta relativi al sistema di gestione previsto dai regolamenti stessi non venissero rinnovati, ovvero non venissero emessi nuovi certificati da Enti

accreditati, i rottami metallici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

4. ALLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERITI DA TERZI

L'esercizio delle attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi dovrà essere effettuata nelle aree indicate nella planimetria con il numero 5 e 9, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", ed alle seguenti prescrizioni:

4.1. Potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva (R13) nell'area indicata in planimetria con il numero 9, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", i seguenti rifiuti non pericolosi:

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

020110 rifiuti metallici

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

030301 scarti di corteccia e legno

040108 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

100210 scaglie di laminazione

100501 zinco solido

101099 ferro da cernita calamita

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 polveri e articolato di materiali ferrosi

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 polveri e articolato di materiali non ferrosi

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

120113 rifiuti di saldatura

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compostiti

150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materia tessile

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce

150202

160117 metalli ferrosi

160118 metalli non ferrosi

160119 plastica

160120 vetro

160122 componenti non specificati altrimenti

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio ecc. (tranne 160807)

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

191004 fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

191001 rifiuti di ferro ed acciaio

191002 rifiuti di metalli non ferrosi

191201 carta e cartone

191202 metalli ferrosi

191203 metalli non ferrosi

191204 plastica e gomma

191205 vetro

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

200101 carta e cartone

200102 vetro

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137

200139 plastica

200140 metallo

200307 rifiuti ingombranti

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

4.2 La **quantità massima istantanea** dei rifiuti sottoposti alle operazioni messa in riserva dei rifiuti, di cui al punto 4.1 precedente, **non dovrà superare le 240 tonnellate;**

4.3 La **quantità massima annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni messa in riserva dei rifiuti, di cui al punto 4.1 precedente, non dovrà superare le **520 tonnellate;**

4.4 nell'area indicata nella planimetria con il numero 5, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", potranno essere sottoposte alla sola messa in riserva esclusivamente i seguenti rifiuti di cui al codice EER:

160106 veicoli fuori uso non contaminati, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;

4.5 il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti che potranno essere stoccati nell'area 5, di cui al punto 4.4 precedente, non dovrà superare le **200 tonnellate;**

4.6 La **quantità massima annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni messa in riserva dei rifiuti, di cui ai punti 4.4 precedente, non dovrà superare le **800 tonnellate;**

5. SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

L'autorizzazione è disciplinata alla Parte III del D. Lgs 152/2006 e smi, dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006, e dalle seguenti prescrizioni:

- 5.1 Lo scarico, nel pozzetto assunto a punto di campionamento e indicato nella planimetria allegato "A" al presente atto quale parte integrante, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui all'Allegato "B" al presente atto;
- 5.2 Dovrà essere installato un contaltri in ingresso della vasca di prima pioggia; il contaltri dovrà essere piombato da personale Cadf Spa;
- 5.3 All'inizio di ogni anno, entro il 31 gennaio, dovrà essere trasmessa la lettura del contaltri della vasca di prima pioggia al Servizio Amministrativo e Controllo Ambientale di Cadf Spa, al fine della fatturazione scarichi industriali;
- 5.4 La vasca di prima pioggia deve essere vuotata tra le 48 e le 72 ore successive all'evento meteorico;
- 5.5 La ditta deve tenere un registro di carico/scarico per la registrazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi speciali derivanti dalla pulizia della vasca di prima pioggia;

RISPETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FOGNATURA:

- E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
- E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
- Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
- la ditta ha l'obbligo di denunciare al CADF Spa entro il 31 gennaio di ogni anno il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa

al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura;

- al CADF Spa ed agli organi di controllo è consentito effettuare in qualsiasi momento tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

6. ALTRE CONDIZIONI

- 6.1 le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 6.2 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 6.3 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 6.4 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 6.5 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- 6.6 La ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6.7 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato con le modalità espresse dal D.lgs 152/2006 e smi

CONDIZIONI GENERALI

7. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.
8. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Comacchio.

La presente autorizzazione avrà validità fino al 30.09.2030.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS), ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo di € **567.600**

(cinquecentosessantasettemilaseicento/00), così calcolata: 50.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per attività di autodemolizione) + 38.000 (quantità massima autorizzata per le operazioni di recupero R12-R4) x 12 euro + 440 tonnellate (quantità massima istantanea autorizzata per le operazioni di messa in riserva) x 140 euro, da presentarsi con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta in bollo, e trasmesso tramite pec al Comune di Comacchio, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
l'Incaricato di funzione
d.ssa Gabriella Dugoni
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.